

## LO STATUTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI GENERALI DI ALCOLISTI ANONIMI - ITALIA

*Preparato dal Gruppo di Lavoro per la creazione dello Statuto della Conferenza dei Servizi di A.A. Italia su mandato della Conferenza 2013 al Consiglio dei Servizi Generali. Approvato dalla Conferenza 2014.*

### P R E A M B O L O

Questo Statuto della Conferenza dei Servizi Generali è costituito da principi e relazioni attraverso i quali A.A. può funzionare come un insieme.

La Conferenza stessa non ha una struttura di tipo corporativo e il suo Statuto non è uno strumento legale. I suoi principi nascono dalla tradizione e il suo potere, quello di servire A.A. si basa sull'esperienza, sul costume e sugli usi piuttosto che su impegni vincolanti di legge. Lo Statuto è un accordo informale tra Alcolisti Anonimi e i suoi fiduciari che fornisce i mezzi per assicurare un buon servizio.

Per tradizione, ma non legalmente, i due terzi dei voti del quorum della Conferenza saranno considerati vincolanti sui fiduciari o su qualsiasi altra parte della struttura di servizio del Consiglio, ma una maggioranza semplice in seno alla Conferenza sarà considerata solo una proposta per il Consiglio dei Servizi Generali.

Questo Statuto potrà essere rettificato in qualsiasi momento della Conferenza dai due terzi dei voti dei membri della Conferenza.

La Conferenza può cambiare e dirigere i suoi servizi ma non può dirigere l'Associazione di Alcolisti Anonimi.

Questa è l'essenza dello Statuto per la Conferenza dei Servizi Generali di Alcolisti Anonimi.

### STATUTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI GENERALI DI ALCOLISTI ANONIMI - ITALIA

#### Articolo 1. Scopo.

La Conferenza dei Servizi Generali di Alcolisti Anonimi Italia è il custode dei Servizi, dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni di A.A. in Italia. La Conferenza è solo un organismo di servizio, mai un governo per Alcolisti Anonimi.

#### Articolo 2. Composizione.

La Conferenza di A.A. Italia è composta dai Delegati di ciascuna delle Aree, dai Fiduciari dei Servizi Generali e dai servitori ritenuti indispensabili e indicati dal Manuale di Servizio.

*NOTA: non è stato indicato alcun numero per i delegati, i fiduciari e per i Responsabili operativi per non essere costretti in futuro a modificare lo Statuto. Mentre modifiche al Manuale di Servizio possono essere fatte nel capitolo che descrive la Conferenza.*

### **Articolo 3. Relazione della Conferenza ad AA.**

La Conferenza agisce per conto di A.A. in Italia nella continuazione e nella guida dei suoi servizi, ed è anche il mezzo attraverso cui A.A. può esprimere le proprie opinioni in Italia su tutti gli argomenti di vitale importanza per la linea di condotta di A.A. e per ogni tentativo di pericolose deviazioni dalle Tradizioni di A. A. .

I Delegati devono essere liberi di votare secondo la propria coscienza; dovranno anche essere liberi di decidere quali problemi esaminare a livello di Gruppo, di Zona e di Area siano essi problemi d'informazione, argomenti di discussione o loro dirette disposizioni. Non si potrà però apportare alcuna modifica all'articolo 12 dello Statuto, alle Dodici Tradizioni senza il consenso scritto dei tre quarti dei Gruppi registrati di A.A. di tutto il mondo.

### **Articolo 4. Relazione della Conferenza al Consiglio dei Servizi Generali e i Servizi collegati.**

Dal 1985 la Conferenza è stata, per tutti gli scopi pratici, la voce e la coscienza effettiva dell'Associazione in Italia. Il quorum della Conferenza consiste nei due terzi di tutti i membri registrati della Conferenza, aventi diritto di voto.

Le decisioni della Conferenza saranno affrontate dal Consiglio dei Servizi Generali quale organo responsabile di qualsiasi azione che può essere richiesta a seguito di risoluzioni approvate dalla Conferenza.

Per dare efficacia a questo scopo e in base alla tradizione, si conviene che un semplice voto di maggioranza della Conferenza costituisca una raccomandazione al Consiglio dei Servizi Generali di intraprendere qualsiasi azione necessaria; mentre due terzi dei voti della Conferenza sono considerati vincolanti per il Consiglio dei Servizi Generali (a condizione che in ogni caso il voto totale rappresenti almeno il quorum della Conferenza), salvo quando ciò sia in contrasto con gli obblighi legali del Consiglio dei Servizi Generali come A.P.S.; e che questo voto non comprometta i diritti legali del Consiglio dei Servizi Generali per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e la stipula dei relativi contratti.

Sempre secondo le tradizioni sarà inoltre inteso, indipendentemente dalle prerogative legali del Consiglio dei Servizi Generali, che se o quando una riorganizzazione del Consiglio stesso sia ritenuta indispensabile si possa procedere a essa dopo un voto favorevole dei due terzi di tutti i partecipanti alla Conferenza.

In base a tale procedura, la Conferenza può richiedere le dimissioni, nominare nuovi Fiduciari e assumere qualsiasi altra disposizione ritenuta necessaria, senza tener conto delle prerogative legali del Consiglio dei Servizi Generali.

### **Articolo 5. Composizione delle Assemblee di Area\*.**

Le Assemblee di Area sono costituite dai Rappresentanti dei Gruppi dell'Area stessa (R.G.S.G.), dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore, dal Tesoriere, dai Responsabili dei Comitati e dai Delegati; partecipano, senza diritto di voto, i Coordinatori delle Zone e i Vice Delegati; questi ultimi hanno diritto di voto quando sostituiscono i Delegati.

*\* Quest'articolo e i successivi 6, 7 e 8 sono riportati qui lo sono anche nello Statuto americano e inglese perché indicano le modalità di elezione dei delegati alla Conferenza.*

## **Articolo 6. Lo scopo delle Assemblee di Area.**

La regionalizzazione in Italia fu stabilita nel 1994 dopo l'approvazione della X Conferenza dei Servizi Generali.

Le Assemblee di Area sono un anello della catena di comunicazione tra i Gruppi, le Zone, la Conferenza e il Consiglio dei Servizi Generali. La loro funzione primaria consiste nell'assistere i membri delle loro Zone, offrendo un coordinamento di collaborazione nelle attività di servizio in Italia.

Ogni Area elegge i propri Delegati alla Conferenza dei Servizi Generali di A.A. Italia.

## **Articolo 7. Assemblee di Area, metodo di elezione dei Servitori dell'Area e dei Delegati alla Conferenza.**

I Servitori dell'Area e i Delegati alla Conferenza sono eletti dai componenti dell'Assemblea con scrutinio segreto o con la procedura del Terzo Retaggio (Legato), come previsto nel Manuale di Servizio.

## **Articolo 8. Assemblee di Area, durata degli incarichi per Rappresentanti di gruppo ai Servizi Generali (R.G.S.G.), Servitori dell'Area e Delegati alla Conferenza.**

La durata del servizio è stabilita dal Manuale di Servizio, tranne che per i R.G.S.G. il cui mandato è di due anni.

## **Articolo 9. Le riunioni della Conferenza dei Servizi Generali.**

La Conferenza si riunisce annualmente nella città Rimini, salvo diverso accordo. Riunioni straordinarie possono essere indette in caso di grave emergenza.

## **Articolo 10. Composizione, giurisdizione, e responsabilità del Consiglio dei Servizi Generali.**

Il Consiglio dei Servizi Generali di Alcolisti Anonimi Italia è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da Fiduciari alcolisti e Fiduciari non alcolisti eletti dalla Conferenza.

Il numero dei Membri Alcolisti e il numero di Membri non-alcolisti è determinato dalle esigenze della Associazione in un particolare momento.

Il Consiglio dei Servizi Generali è il braccio principale di Servizio della Conferenza ed esercita una funzione di custodia.

Eccetto che per questioni di politica di gestione, problemi finanziari o riguardanti le Tradizioni di A.A., che possono influire seriamente su A.A. nel suo insieme, il Consiglio dei Servizi Generali ha piena libertà di azione nelle scelte di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio dei Servizi Generali è in primo luogo responsabile dell'integrità finanziaria e della condotta dei suoi servizi sussidiari.

Fatta eccezione per casi di grande emergenza, né il Consiglio dei Servizi Generali né alcun altro dei Servizi a esso correlato dovrebbe mai prendere alcuna decisione che potrebbe influire su A.A. nel suo insieme, senza avere prima consultato la Conferenza. È

tuttavia inteso che il Consiglio si riserverà ogni volta il diritto di decidere quale delle sue azioni o decisioni possono richiedere l'approvazione delle Conferenza.

#### **Articolo 11. La Conferenza dei Servizi Generali - procedure generali.**

La Conferenza riceverà una relazione annuale del Consiglio dei Servizi Generali sulla condotta e la finanza compresi i conti per l'anno finanziari precedente.

La Conferenza informerà su tutte le questioni riguardanti A.A. nel suo insieme, si impegnerà in dibattiti e discussioni designerà i comitati necessari e formulerà raccomandazioni, suggerimenti e direttive per il Consiglio dei Servizi Generali ed i suoi servizi associati.

#### **Articolo 12. Garanzie Generali della Conferenza.**

In tutti i suoi atti la Conferenza dei Servizi Generali osserverà lo spirito delle Tradizioni di A.A. avendo cura che la Conferenza non diventi mai centro di pericoloso potere o ricchezza; che abbia come prudente regola finanziaria il principio di riservarsi sufficienti fondi operativi più un'adeguata riserva; che nessuno dei membri della Conferenza sia mai posto in una posizione d'ingiustificata autorità al di sopra di qualsiasi altro membro; che le decisioni importanti siano prese dopo discussione, voto e, quando possibile, con sostanziale unanimità; che nessuna azione della Conferenza sia mai di punizione personale o d'incitamento a controversie pubbliche; che anche se la Conferenza può agire per il servizio di Alcolisti Anonimi, non compirà mai alcun atto di governo; e che, come per l'Associazione di Alcolisti Anonimi che serve la Conferenza stessa rimarrà sempre democratica nel pensiero e nell'azione.